



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del Contratto stipulato con l'OE BIO EDIL PROGETTI S.r.l. per i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico – CIG Z9B30D7F49.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9

settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021));

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 1 lett. a) a tenor del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi*

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il contratto recante CIG Z9B30D7F49, stipulato per n. 12 (dodici) mesi con la società BIO EDIL PROGETTI S.R.L. per i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico in relazione alle sedi dell'AIFA e autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 37/2021 del 04/03/2021;

Tenuto conto che il suddetto contratto ha per oggetto i seguenti servizi:

- A) attività tecniche per la sede aggiuntiva dell'Agenzia;
- B) attività tecniche per le sedi attuali dell'Agenzia site in via del Tritone n.181 e via del Tritone n. 169;
- C) attività tecniche per la nuova sede istituzionale dell'Agenzia;

Preso atto che il su citato contratto ha una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accettazione della lettera contratto ovvero dal 24/03/2021, salvo diversa determinazione di AIFA, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo "a consumo" non garantito di € 38.000,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.;

Tenuto conto che, alla data del 22/03/2022, sul contratto CIG Z9B30D7F49, in scadenza al 23/03/2022, sono pervenute ad AIFA fatture per un totale di euro 20.800,00, a fronte di un importo massimo contrattualmente previsto di euro 38.000 oltre IVA;

Visto il Modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Area Amministrativa, prot. n. 33492/P del 21/03/2022 e assunto in pari data al prot. n. 33496/A dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale il Dirigente dell'Area Amministrativa richiede il "*prolungamento temporale del contratto avente ad oggetto i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico – CIG Z9B30D7F49*", affidato alla società BIOEDIL PROGETTI S.r.l., giusta determina dirigenziale AM n. 37/2021, per un importo massimo non garantito di € 38.000,00 (trentotottomila/00) oltre IVA e C.N.P.A.I.A. - per i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico delle sedi AIFA;

Preso atto, in merito, di quanto rappresentato dal DEC al RUP nella Relazione del 14/03/2022 n. prot. ANGP/30349/A, in cui si evidenzia che: "*I servizi, e in particolare quelli di cui al punto A del suddetto contratto, relativi alla sede aggiuntiva dell'Agenzia di via del Tritone n. 142, sono tutt'ora in corso e non potranno concludersi entro il termine contrattualmente previsto fissato al 23/03/2022*", rappresentando che lo slittamento di tali attività si è determinato alla luce della tempistica necessaria per ottenere dall'Agenzia del Demanio la congruità del canone e il successivo nulla osta alla stipula del contratto di locazione di tale sede aggiuntiva, "*nulla osta, avvenuto con nota acquisita al prot. AIFA n.*

143669 in data 10/12/2021, solo a seguito del quale è stato possibile procedere con la stipula del contratto di locazione in data 13/12/2021. I servizi di cui al punto B, invece, sono conseguenti al termine delle attività di cui al punto A in quanto legati al trasferimento di parte del personale dalla sede di via del Tritone n. 181 alla nuova sede aggiuntiva di via del Tritone n. 142" e precisando altresì che "nel contratto con la società Bioedil Progetti srl, viene espressamente previsto che i servizi oggetto del contratto dovranno essere resi per <<mesi n. 12 (dodici) e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali>> sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si propone, pertanto, per consentire l'ultimazione delle attività in corso, una modifica del contratto per estenderne la durata di ulteriori 12 mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Si precisa, infatti, che tale modifica, oltre ad essere espressamente prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, non altera la natura generale del contratto e non comporta oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo di euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e C.N.P.A.I.A. già autorizzato con la sopra citata Determina Dirigenziale AM n. 37/2021". (All. 1)

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende";

Preso atto del nulla osta del RUP acquisito in data 14/03/2022 a mezzo e-mail, in considerazione del fatto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, che la modifica è stata esplicitamente prevista nel contratto e che la medesima non ha l'effetto di alterare la natura generale del contratto, lasciando invariate tutte le altre condizioni, incluse quelle economiche (All. 2);

Preso atto della e-mail dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 21/03/2022 con la quale si evidenzia che la modifica richiesta non implica alcun onere aggiuntivo rispetto alle somme previamente autorizzate con la Determina dirigenziale AM n. 37 del 04/03/2021;

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con la società BIOEDIL PROGETTI S.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Guido Reni, n. 56, Codice Fiscale e Partita IVA 04947331007, avente ad oggetto i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico in relazione alle sedi dell'AIFA - CIG Z9B30D7F49.

2. Per effetto di detta modifica la durata del contratto è estesa sino al 23/03/2023, ovvero fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo non garantito contrattualmente previsto pari a euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e C.N.P.A.I.A., salva diversa indicazione dell'AIFA, fermo restando il rispetto della normativa vigente e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. La su menzionata modifica contrattuale del contratto CIG Z9B30D7F49 non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale autorizzato con la Determina dirigenziale AM n. 37 del 04/03/2021.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà

Allegati:

- 1) Relazione del DEC;
- 2) Autorizzazione del RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____